



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 402-445/I/

Delibera n. 261/2024

Il Consiglio nella seduta del 13.02.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. SAMMARRO;

viste le note acquisite al Prot. informatico con nn. 402 e 445 del 17/01/2024, con le quali il **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana** ha trasmesso, esprimendo parere favorevole, la richiesta di interpello nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 VPS** e di **n. 4 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia di primo grado di Grosseto**, in considerazione delle gravi carenze di organico della Corte, dell'astensione obbligata di un componente dai processi nei quali è parte il Comune di Grosseto e della scadenza, in data 12/02/2024, dell'applicazione di un VPS e di due Giudici Tributari, di cui viene chiesta la proroga nelle more dell'espletamento della procedura di interpello;

tenuto conto che la situazione dell'organico della Corte richiedente, come ha segnalato il suo Presidente, non rende praticabile l'espletamento di un apposito interpello interno per la copertura dei posti vacanti;

rilevato che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 6 dicembre 2022** prevedono che alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto**, per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, è prevista n. 1 sezione, con n. 1 PC/PS, n. 1 VPS e n. 4 Giudici Tributari e che attualmente, al netto delle applicazioni in scadenza, risultano in servizio **n. 1 PC/PS, n. 1 PS e n. 2 Giudici Tributari**;

tenuto conto che la **Risoluzione organizzativa annuale**, da ultimo la **n. 1/2024**, prevede che *“al fine di assicurare la rotazione dei componenti che abbiano superato i cinque anni di permanenza nella medesima sezione, ove nelle tabelle allegate alla Risoluzione n. 4 del 06 dicembre 2022, risulti la composizione della singola Corte di giustizia tributaria indicata in n. 1 sezione, si intende che rimarranno attive n. 2 sezioni, ma formate ciascuna anche da un solo collegio”*;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ritenuto che è facoltà del Presidente costituire le sezioni attive nel numero di componenti ritenuto più idoneo alla migliore organizzazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di gestione;

considerato quanto segnalato dal Presidente e le effettive carenze nella **Corte di Giustizia Tributaria** richiedente, con riferimento alle disposizioni delle richiamate Risoluzioni, risulta ammissibile l'interpello per l'applicazione presso tale sede limitatamente a **n. 3 Giudici Tributari**, mentre, per quanto alla richiesta proroga del VPS, essendo finalizzata alla conclusione di procedimenti iscritti a ruolo per i quali è opportuno mantenere la composizione dei collegi da esso presieduti, appare possibile concedere una proroga dell'applicazione limitatamente al 30/06/2024, dando in tal modo possibilità al Presidente della Corte di riorganizzare per tempo la composizione delle sezioni per il secondo semestre;

ritenuto potersi accogliere l'istanza di proroga, in via eccezionale e fino all'esito della presente procedura di interpello, anche per le applicazioni dei **Giudici Tributari Marco CARTA e Mario VENANZI**, in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento della procedura di interpello e dell'esigenza di assicurare la regolare composizione dei collegi;

vista la **Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015** e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

vista la Risoluzione n. 1 del 16 gennaio 2024;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

DELIBERA

- per quanto in motivazione, di disporre la proroga eccezionale delle applicazioni alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto del VPS Graziella FENZA** fino al 30/06/2024



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

e dei **Giudici Tributari Marco CARTA e Mario VENANZI** fino all'esito della presente procedura di interpello;

- di procedere ad effettuare un **interpello in sede nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 3 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Risoluzione n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **purché di qualifica non superiore a quelle esercitate** e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso da quello della **Corte di Giustizia Tributaria** di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

grado del medesimo ambito regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;
- d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione consiliare n. 4 del 25 ottobre 2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo Unico Nazionale vigente;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere** anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della **Corte di Giustizia Tributaria**.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi, del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

la differente dichiarazione, in particolare, per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale;

- d) la dichiarazione che il candidato **abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpellati interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpellati interni per la carica del candidato.**

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interpellati interni negli ultimi sei mesi, secondo quanto riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria** di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le **Corti di Giustizia Tributaria**, viene **bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere singolarmente ogni domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria di Grosseto

9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunichi ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado**.

LA PRESIDENTE

Firmatario1